



COMUNE DI TRENTO



Area finanziaria

N.

**Regolamento
di applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche**

2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONI

Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Art. 4 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 5 - Occupazioni abusive

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

TITOLO III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 - Disposizioni generali in materia di procedimento

Art. 8 - Richiesta di occupazione

Art. 9 - Servizio Comunale competente

Art. 10 - Istruttoria

Art. 11 - Rilascio della concessione

Art. 12 - Contenuto del provvedimento di concessione

Art. 13 - Obblighi del concessionario

Art. 14 - Revoca, sospensione e modifica della concessione

Art. 15 - Rinuncia della concessione

Art. 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 17 - Subentro nella concessione

Art. 18 - Rinnovo e proroga della concessione

Art. 19 - Anagrafe delle concessioni

TITOLO IV - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20 - Oggetto del canone

Art. 21 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 22 - Criteri di determinazione delle tariffe

Art. 23 - Classificazione delle aree

Art. 24 - Determinazione delle misure di tariffa base

Art. 25 - Coefficienti moltiplicatori

Art. 26 - Tariffe

Art. 27 - Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

Art. 27 bis – Adunata Nazionale degli Alpini anno 2018: disciplina occupazioni di aree pubbliche per la vendita temporanea di prodotti non alimentari e per la vendita/somministrazione temporanea di prodotti alimentari e determinazione canone

Art. 28 - Agevolazioni - maggiorazioni

Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 30 - Sanzioni

Art. 31 - Contenzioso

Art. 32 - Riscossione coattiva

Art. 33 - Rimborsi: condizioni e termini

Art. 33 bis - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disciplina occupazioni destinate ad attività funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale ed esonero dal pagamento del canone per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

Art. 34 - Discipline transitorie e finali

Art. 35 – Entrata in vigore

Allegato A: Tabelle occupazioni temporanee e permanenti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

1) con il termine “canone”, utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente regolamento;

2) per “concessione”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;

3) in caso di mercati periodici e saltuari (fiere) è consentita l’occupazione mediante atto comportamentale attraverso l’operazione di “spunta”, ossia di individuazione dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;

4) per “spuntisti”, gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;

5) per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazio pubblico, come sotto definiti, che consente una utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;

6) per “regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;

7) per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;

8) per “occupazioni ornamentali” quelle costituite da fioriere, vasi, recipienti o similari che contribuiscono all’abbellimento e al decoro dello spazio pubblico all’esterno degli edifici e comunque posizionate in modo da salvaguardare la transitabilità degli spazi pubblici;

9) per “produttori agricoli”, i soggetti indicati all’art. 2 comma 1 lettera d) della LP n. 17/2010;

10) per “abusivi”, i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;

11) per “canone di posteggio”, il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi.

Art. 2
Ambito e scopo del regolamento

1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

TITOLO II - OCCUPAZIONI

Art. 3

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Restano escluse le occupazioni sorte prima della costituzione della servitù.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situate all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'articolo 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento vale quanto disposto:

- a) dal regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea,
- b) dal regolamento comunale del commercio su aree pubbliche,
- c) dal regolamento di polizia urbana,
- d) dal regolamento edilizio comunale,
- e) dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni,
- f) dal piano generale degli impianti pubblicitari,
- g) dal regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

5. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

6. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori.

Art. 4

Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a ventinove anni.

3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in

alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che, indipendentemente dalla durata, sono sempre considerate temporanee.

5. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, sono considerate permanenti.

Art. 5

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli articoli 14 e 18 del presente regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

3. In caso di occupazione abusiva:

a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procede ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal titolo III del presente regolamento salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;

b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

4. Le occupazioni abusive, accertate con apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 30.

5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Servizio comunale competente, il quale provvede ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 30, commi 1 e 2 del presente regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

TITOLO III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7

Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento si applica quanto previsto dallo statuto del Comune di Trento e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 8

Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'articolo 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Servizio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dall'articolo 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a sessanta minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, per quelle realizzate sulle aree verdi dai soggetti che ne curano la gestione e/o la manutenzione attraverso apposite convenzioni.

Le occupazioni "ornamentali" sono soggette a comunicazione scritta a mezzo lettera al Corpo di Polizia Locale, alla quale deve essere allegato lo schema riportante le dimensioni dell'occupazione medesima ed il periodo di occupazione previsto. Eventuali rinnovi devono essere comunicati entro il 31 dicembre di ogni anno. Vigè l'obbligo di rimozione in seguito a semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare all'Amministrazione domanda in carta da bollo o resa legale.

2. La domanda deve contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;

c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;

d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;

f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.

Si considera sottoscritta la domanda presentata in via telematica da un richiedente della cui identità vi è certezza in quanto identificabile mediante codice utente e password di accesso rilasciati dall'Amministrazione.

3. La domanda deve essere corredata, ove occorra, dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di più domande relative ad occupazioni con tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali relative alla medesima area, se la domanda viene presentata entro il termine del trentuno gennaio di ogni anno, viene data la priorità agli esercizi commerciali che hanno occupato il medesimo suolo l'anno precedente; trascorso tale termine l'occupazione viene data rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

6. La domanda per le occupazioni temporanee non può essere presentata prima dei 10 mesi antecedenti l'inizio dell'occupazione.

Art. 9

Servizio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 8 deve essere presentata ai Servizi competenti secondo le norme organizzative dell'Ente. Tali Servizi rilasciano anche l'atto concessorio.

2. Il Servizio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 10

Istruttoria

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale avvia l'istruttoria.

2. Nell'istruttoria della domanda viene tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi

comunali. Pertanto nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imposta l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

3. Ogni domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.

4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici:

a) non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi;

b) relative alla collocazione, dopo la scadenza della concessione per il posizionamento del plateatico, del materiale utilizzato per la realizzazione del plateatico stesso;

c) relative all'esposizione di merce antistante le attività commerciali ad eccezione, fatta salva la percorribilità della via o del marciapiede, di espositori di minime dimensioni riferiti alla merce commercializzata all'interno di tali attività con superficie complessiva non superiore a 1 metro quadrato o, in alternativa, di merci per attività promozionali con durata limitata ad un massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno o, in alternativa, di fiori e piante. Il limite di 1 metro quadrato non si applica alle merci esposte negli spazi coperti (es. portici, gallerie e simili), fatto salvo il rispetto di un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 2,5 metri. Tali espositori non potranno permanere su suolo pubblico al di fuori dell'orario di apertura del negozio cui si riferiscono. Nei mesi invernali (da dicembre a febbraio) l'esposizione della merce di cui al presente comma può essere concessa solo quando non interferisca nelle operazioni di pulizia strade e sgombero neve.

Art. 11

Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il dirigente del Servizio competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

a) deposito cauzionale, ove ritenuto necessario

b) spese di sopralluogo e di istruttoria per occupazioni di strade e aree pubbliche disciplinate dal nuovo codice della strada

c) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti.

1bis. Le spese di sopralluogo e di istruttoria di cui alla lettera b) del comma 1 sono corrisposte a prescindere dal rilascio della concessione. Le stesse non sono tuttavia dovute nel caso di rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo esenti dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) laddove l'attività istruttoria non risulti particolarmente onerosa.

2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

4. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio competente, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste per le cauzioni dal regolamento per la disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento.

5. E' causa ostativa al rilascio della concessione e all'assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per importi dovuti e non pagati a titolo di canone, Canone di posteggio, interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico. Nel provvedimento di diniego sono indicate le motivazioni su cui si fonda il diniego stesso.

6. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 12

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
- d) l'ammontare del canone, se dovuto, le modalità e scadenze di pagamento;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

Art. 13

Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

4. La concessione, nonché l'eventuale planimetria autorizzata, deve essere conservata nel luogo in cui avviene l'occupazione, per poter essere agevolmente esibita a richiesta degli organi di vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvede a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. Qualora tale atto venga rilasciato in via

telematica ad utente della cui identità vi sia certezza in quanto identificato con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h), il documento trasmesso è idoneo a comprovare l'autorizzazione all'occupazione del suolo.

L'originale dell'atto di concessione con firma autografa del dirigente rimane depositato presso il Servizio che lo ha rilasciato.

5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente regolamento. Per i titolari di concessione e gli spuntisti operanti nei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20 comma 1. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato di avere già corrisposto il canone ovvero, qualora dovuto, il canone di posteggio, nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui al successivo articolo 29, comma 6, ovvero quello di cui al regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e salvo i casi in cui la concessione sia stata rilasciata in via telematica con pagamento effettuato con addebito sul conto corrente del richiedente.

6. Qualsiasi struttura mobile (tavolini, sedie, etc.) utilizzata per l'allestimento del plateatico deve essere rimossa, ovvero resa inutilizzabile (ad esempio con lucchetti o metodi analoghi), al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 14

Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse quali, a titolo esemplificativo, l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche non prorogabili o di particolare urgenza e complessità ovvero esigenze private improcrastinabili (necessità di interventi di manutenzione degli edifici, traslochi, etc.) che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. In tali circostanze, la revoca, la sospensione e la modifica danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

2. Costituisce ulteriore motivo di sospensione della concessione e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare, il mancato pagamento del canone, del Canone di posteggio, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento di sospensione è preceduto da una comunicazione di contestazione dei motivi su cui si fonda la sospensione con invito a presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento o eventuali osservazioni o deduzioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il provvedimento di sospensione, di durata pari a tre mesi, viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato. Il mancato pagamento di uno o di entrambi i canoni nel periodo di sospensione della concessione determina la revoca della concessione medesima. Nei casi di cui al presente comma il canone è comunque dovuto per tutto il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, senza diritto ad alcun rimborso per il periodo sospeso o revocato.

3. Abrogato.

Art. 15

Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa deve essere comunicata al Servizio comunale competente prima dell'inizio dell'occupazione dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esso. Nel caso di concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica tale rinuncia deve essere presentata entro il trentuno marzo di ogni anno.

2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione, mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente, a titolo di canone.

3. In assenza di tale comunicazione, nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

4. E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, anche ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato ad eccezione:

- a) delle occupazioni effettuate con cantieri e scavi se il periodo autorizzato e non usufruito è superiore a sessanta giorni e se la comunicazione di cessazione anticipata è presentata dal titolare dell'atto di concessione almeno quindici giorni prima della fine dell'occupazione effettiva;
- b) delle occupazioni temporanee effettuate da esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche o lavori di iniziativa privata che rivestono interesse per l'Amministrazione comunale, qualora la preclusione prevista si protragga per almeno 30 giorni consecutivi nell'arco del periodo di occupazione autorizzato.

La restituzione del canone versato viene concessa unicamente per il periodo interessato dai lavori e a decorrere dalla data di presentazione della rinuncia ovvero, in presenza di manufatti, dalla data di rimozione degli stessi.

Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata esonera il richiedente dal pagamento dell'importo dovuto per l'anno successivo se comunicata almeno trenta giorni prima della singola scadenza annuale.

4bis. Contestualmente alla comunicazione di rinuncia alla concessione e limitatamente ai casi di rinuncia che intervengono nei primi tre mesi dell'anno, i produttori agricoli che esercitano la propria attività nei mercati e nei posteggi isolati ove non è prevista la possibilità di sostituzione del titolare in caso di sua assenza, presentano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante le date delle occupazioni effettuate nel trimestre in corso.

5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 11, comma 4.

Art. 16

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);

b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);

c) danni alle proprietà comunali;

d) violazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 6, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) abrogata.

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal dirigente del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. La concessione si estingue:

a) per scadenza del termine previsto ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 15 .

5. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 17

Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizza il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso. Il subentrante può richiedere la stipulazione di formale atto aggiuntivo con l'esplicita modifica del soggetto concessionario. Il subentro non dà luogo a nessun rimborso per il periodo non usufruito dal concessionario. In tal caso il subentrante è tenuto al pagamento a partire dall'esercizio successivo a quello di rilascio dell'atto. Fanno eccezione i subentri relativi alle concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica che decorrono nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio. In tal caso il subentrante ed il concessionario sono tenuti al pagamento del canone ognuno per le giornate autorizzate nell'anno.

2. Nella domanda deve essere indicata la decorrenza nonché gli estremi della precedente concessione.

3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione.

Art. 18

Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue la stessa istruttoria prevista in via generale dall'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 19

Anagrafe delle concessioni

1. I Servizi competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi Servizi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO IV - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. Fanno eccezione le occupazioni effettuate dai titolari di concessione e dagli spuntisti nei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, in quanto assoggettate al pagamento del solo canone di posteggio di cui al regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo le disposizioni del regolamento medesimo.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalle stesse e quindi:

a) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;

b) occupazioni temporanee per manifestazioni di carattere religioso legate all'esercizio diretto del culto;

c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze nonché le occupazioni realizzate dalle associazioni iscritte nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383;

d) le occupazioni per le quali non è richiesto un atto di concessione da parte del Comune indicate all'articolo 8 comma 1;

e) le occupazioni a carattere ornamentale a condizione che rispettino le seguenti prescrizioni:

1) devono essere costituite da un massimo di 4 unità ciascuna delle dimensioni massime di m 1,00 di lunghezza e m 0,50 di larghezza; tali limiti non si applicano alle occupazioni a carattere ornamentale di proprietà del Comune, anche se concesse in comodato d'uso o altre modalità agli esercenti del luogo storico del commercio;

2) devono essere poste in aderenza all'edificio dell'attività cui si riferiscono e, qualora poste su marciapiede, devono garantire il transito pedonale per una larghezza minima di m 1,50;

3) sono ammesse contemporaneamente occupazioni di suolo pubblico di tipo ornamentale con quelle di plateatici o similari, solo qualora le occupazioni ornamentali rientrino nei limiti quantitativi e dimensionali di cui al precedente punto 1). In tale contesto, le occupazioni ornamentali devono essere posizionate in aderenza ai plateatici o similari, ovvero in aderenza all'edificio, con osservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2);

f) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, le tabelle di indicazione segnaletica, gli specchi parabolici, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere e i parcometri;

g) le occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

h) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari ai collettori comunali (siano essi a pressione o a gravità) e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

i) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

j) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate anche da soggetti cui viene conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese, ovvero le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche promosse da soggetti dei quali il Comune è socio fondatore o statuario o nei quali è rappresentato per legge, ovvero occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche delle quali il Comune è co-organizzatore. L'esclusione di cui alla presente lettera è riconosciuta previa verifica dell'atto amministrativo dal quale risulta la sussistenza delle citate condizioni e solo nel caso in cui tali manifestazioni non comportino, in via prevalente, attività commerciale;

k) le occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;

l) le occupazioni di aree cimiteriali escluse le aree pertinenziali esterne;

m) le occupazioni con balconi, verande, bow - windows, insegne di esercizio (così come definite dall'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), tende e simili a carattere stabile;

n) passi carrabili;

o) le occupazioni che rivestono carattere di rilevante pubblico interesse comunale (o circoscrizionale) specificatamente riconosciuto con apposito atto di Giunta o Consiglio, anche a carattere generale. Nel caso di iniziative circoscrizionali (attività indiretta), il rilevante pubblico interesse viene riconosciuto mediante deliberazione del Consiglio circoscrizionale. Negli atti che rilevano l'interesse pubblico va evidenziato il beneficio economico derivante dall'esenzione in esame;

p) le occupazioni, ad esclusione di quelle realizzate con impianti pubblicitari, che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono inferiori ad un quinto di metro quadrato o metro lineare;

q) abrogato;

r) le occupazioni con attrezzature per la gestione dei rifiuti urbani;

s) le occupazioni non superiori a trenta giorni realizzate dalle Organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciali o realizzate per finalità politiche, limitatamente ai primi venti metri quadrati concessi, con riferimento alla singola occupazione autorizzata. In caso di superamento di tale limite temporale e/o spaziale, il canone è dovuto per l'intero periodo e per l'intera superficie concessi;

t) le occupazioni con intercapedini di areazione e sottoservizi posti a favore di edifici di culto con caratteristiche di particolare pregio storico;

u) le occupazioni necessarie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 articolo 9 comma 4 per la superficie strettamente necessaria per l'esecuzione dei lavori e per il tempo previsto dalla convenzione stipulata fra Comune e soggetto attuatore. Il canone non è altresì applicabile, per la durata della concessione del diritto di superficie, per le occupazioni permanenti funzionali all'utilizzabilità ed accessibilità dei parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi della precitata legge, quali ad esempio rampe d'accesso, bocche lupoie e torrette degli ascensori;

v) le occupazioni effettuate da e per conto della Provincia Autonoma di Trento, a condizione che tale ente abbia previsto la medesima esenzione a favore del Comune di Trento.

4. Il canone di concessione disciplinato con il presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 21

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 22

Criteri di determinazione delle tariffe

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade;

b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente con atto del Consiglio comunale in relazione alle esigenze di bilancio.

Art. 23

Classificazione delle aree

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le aree del Comune sono classificate in cinque categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e anche in riferimento ai valori dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati semestralmente dall'Agenzia del Territorio.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

2bis Lo spazio pubblico che nella sua estensione complessiva ricade in differenti categorie è classificato nella categoria più elevata.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area destinata a verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

La classificazione è approvata dal Consiglio comunale contestualmente alla proposta di attribuzione della denominazione viaria ed è aggiornata, all'occorrenza, dal medesimo organo consiliare.

Art. 24
Determinazione delle misure di tariffa base

1. La tariffa base è determinata sia per le occupazioni temporanee che permanenti ed è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.

a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

per occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria	V categoria
€ 0,12383	€ 0,10526	€ 0,09473	€ 0,08526	€ 0,07673

b) OCCUPAZIONI PERMANENTI :

per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria	V categoria
€ 41,29095	€ 35,09731	€ 31,58758	€ 28,42882	€ 25,58594

Art. 25
Coefficienti moltiplicatori

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata all'articolo 24 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 15.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e depositi di cantiere e occupazioni varie (fattispecie residuali)	1

Chiusini - pozzetti ispezione e bocche lupaie ed altri manufatti collegati all'edificio	1,2
Distributori di carburanti – autolavaggi – autonoleggi - tabacchi e simili	1,8
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Seggiovie e funivie	2
Occupazioni antistanti attività commerciali	3,7
Dehors	4,5
Chioschi	5
Impianti pubblicitari	10
Stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia cellulare	14
Cavi - condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	*

*Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Circhi - spettacoli viaggianti	2
Cantieri – scavi	2,5
Mercati e posteggi isolati*	2,8
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	2,8
Occupazioni varie (fattispecie residuali)	4
Mercati saltuari (fiere)*	15

*Occupazioni relative a produttori agricoli e altri soggetti indicati all'art. 2 della LP n. 17/2010 operanti presso mercati e posteggi isolati, non assoggettati alla disciplina del canone di posteggio.

Art. 26
Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 23, 24 e 25 sono indicate nell'apposito allegato "A" al presente regolamento.

Art. 27
Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

a) *occupazioni permanenti:*

$T \times mq \text{ o } ml$

dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare, desumibile dall'allegato A;

b) *occupazioni temporanee:*

$T \times mq \text{ o } ml \times gg$

dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare, desumibile dall'allegato A ;

dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati

2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'articolo 26. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'articolo 26.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

5. Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione a nulla rilevando l'eventuale qualificazione come soprassuolo indicata nell'atto medesimo.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e armadi telefonici, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,64557 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è

rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) calcolato al netto dei tabacchi, registrata al mese di dicembre di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze ed effettuare controlli nel territorio comunale.

7. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.

8. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

9. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.

10. La superficie eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del dieci per cento. Per le occupazioni con tavolini e per le occupazioni antistanti attività commerciali in genere, la superficie eccedente i cento metri quadrati è calcolata in ragione del trenta per cento.

11. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del venticinque per cento fino a cento metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente e fino a mille metri quadrati e del cinque per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati. Per le occupazioni riferite a spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, a depositi di cantiere e, limitatamente alle occupazioni permanenti, anche per quelle definite come tipologia occupazioni varie, le superfici sono calcolate nella misura del cento per cento per i primi cento metri quadrati e del venti per cento per la parte residua, salvo quanto previsto al precedente comma 10.

12. Per le occupazioni di aree pubbliche antistanti le attività commerciali il canone viene determinato escludendo i giorni di non utilizzo del suolo, purché venga garantito lo sgombero dell'area in modo da rendere nuovamente disponibile all'uso pubblico l'area stessa, secondo le modalità ed i tempi indicati in concessione.

La profondità e la larghezza dell'occupazione verrà di volta in volta concordata con i competenti uffici comunali.

L'eventuale maggiore larghezza rispetto al fronte prospiciente il suolo pubblico dell'esercizio del richiedente può essere concessa a condizione che vi sia una distanza minima di due metri tra il fronte dell'immobile dell'esercizio adiacente e la superficie oggetto di richiesta di occupazione.

E' necessario il consenso scritto delle attività economiche adiacenti che prospettano anch'esse sul suddetto suolo pubblico. Non è richiesto il consenso scritto nei casi in cui

l'occupazione sia posta ad una distanza maggiore di quattro metri dal fronte dell'immobile dell'esercizio adiacente.

12bis. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche con tavolini, ancorché rivesta sempre carattere di temporaneità, può essere concessa anche per l'intero anno, fatta eccezione per quelle occupazioni che possono ostacolare la viabilità pubblica o lo sgombero della neve, ovvero che insistono su aree interessate da manifestazioni natalizie per le quali la concessione viene limitata al periodo che intercorre dal 1 febbraio al 30 novembre.

L'eventuale mancato utilizzo non darà luogo a rimborsi.

13. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 27 bis

Adunata Nazionale degli Alpini anno 2018: disciplina occupazioni di aree pubbliche per la vendita temporanea di prodotti non alimentari e per la vendita/somministrazione temporanea di prodotti alimentari e determinazione canone

1. La procedura di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per la vendita temporanea di prodotti non alimentari e per la vendita/somministrazione temporanea di prodotti alimentari, nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2018 e comunque per la durata della manifestazione, in deroga a quanto disciplinato nel presente regolamento, sarà determinata con bando pubblico emesso dal Servizio Sviluppo Economico, studi e statistica, nei termini e secondo i requisiti dallo stesso previsti.

2. In deroga a quanto disciplinato nel presente regolamento, la misura del canone da applicare alle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma 1. è determinata nel modo seguente:

Tariffa base

€ 10,70 per il primo giorno di occupazione;

€ 6,60 per il secondo giorno di occupazione;

€ 6,60 per il terzo giorno di occupazione e per ogni ulteriore giorno di occupazione;

€ 4,00 per i giorni di occupazione per le operazioni di montaggio/smontaggio.

Il canone è così determinato: Tariffa base x superficie occupata in mq.

Art. 28

Agevolazioni - Maggiorazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 27 del presente regolamento, è ridotto nella misura del cinquanta per cento per:

a) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciali o realizzate per finalità politiche di durata superiore a trenta giorni e/o superiori a venti metri quadrati, con riferimento alla singola occupazione

autorizzata. Per tali occupazioni, il canone è dovuto per l'intero periodo e per l'intera superficie concessi;

b) abrogata;

c) le occupazioni realizzate per manifestazioni ed iniziative da chiunque intraprese aventi finalità sindacali, assistenziali, previdenziali, sociali od umanitarie, religiose non legate all'esercizio diretto del culto, ricreative, sanitarie, sportive, educative, di cultura e di ricerca scientifica, non comportanti attività commerciale;

d) le occupazioni con tavolini e le occupazioni antistanti attività commerciali in genere ricadenti nel periodo dal primo ottobre al trenta aprile purché con effettivo utilizzo;

e) le occupazioni di aree per il ricovero di veicoli dotati di attrezzatura pesante e/o ingombrante di cui all'articolo 14 dell'ordinanza 31 maggio 2000 n. 24650 che disciplina l'accesso in zona a traffico limitato (ZTL). La richiesta dovrà essere inoltrata tramite le associazioni di categoria rappresentative per l'intera superficie messa a disposizione per tale esigenza. In tal caso la tariffa da prendere a riferimento è quella prevista per cantieri e scavi;

f) le occupazioni di natura temporanea effettuate da esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche o lavori di iniziativa privata che rivestono interesse per l'Amministrazione comunale.

La preclusione al traffico deve avere una durata di almeno 30 giorni consecutivi nell'arco del periodo di occupazione autorizzato. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti interessati, unicamente per il periodo interessato dai lavori;

g) abrogata;

h) le occupazioni che, non rientrando nella fattispecie dell'art. 20, comma 3, lett. o), comportanti o meno attività commerciale, rivestono carattere di pubblico interesse comunale (o circoscrizionale) specificatamente riconosciuto con apposito atto di Giunta o Consiglio, anche a carattere generale. Nel caso di iniziative circoscrizionali (attività indiretta), il pubblico interesse viene riconosciuto mediante deliberazione del Consiglio circoscrizionale. Negli atti che rilevano l'interesse pubblico va evidenziato il beneficio economico derivante dall'agevolazione in esame;

i) le occupazioni di aree pubbliche antistanti le attività commerciali realizzate nel giorno di svolgimento del mercato settimanale di Trento (giovedì). L'agevolazione è riconosciuta alle sole occupazioni che, non potendo essere realizzate in contemporanea con i banchi di mercato, possono essere effettuate solo a conclusione del mercato medesimo.

2. Il canone è ridotto nella misura del trenta per cento per:

a) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune.

3. Abrogato.

4. Abrogato

4 bis. Il canone è ridotto nella misura del quindici per cento per:

a) le occupazioni con tavolini e le occupazioni antistanti attività commerciali realizzate in spazi ed aree di I^a categoria ricadenti all'esterno delle zone a traffico limitato e a Piazza Fiera realizzate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 34 comma 11 del presente Regolamento.

5. Le riduzioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle previste alla lettera d), f) e g), non sono cumulabili tra di loro.

6. Il canone, come determinato dall'articolo 27 del presente regolamento, è maggiorato:

a) nella misura del quindici per cento per la prima proroga o rinnovo di occupazioni realizzate con cantieri e scavi;

b) nella misura del cinquanta per cento per le proroghe o i rinnovi di occupazioni realizzate con cantieri e scavi successivi al primo e, con riferimento alle occupazioni con stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia cellulare, per ogni nuovo gestore che si collochi con propri impianti sulla stazione base esistente (co-siting) o che utilizzi l'impianto del concessionario originario (sharing).

Art. 29

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Così come previsto dall'articolo 13, comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo. Per le occupazioni di cui all'articolo 27, comma 6, tale versamento deve essere effettuato in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno utilizzando il conto corrente postale intestato al Comune di Trento recante quale causale l'indicazione dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.

3. Così come previsto dall'articolo 13, comma 5, per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui al comma 3, dell'articolo 4, che iniziano in corso d'anno il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

4. Per le occupazioni in occasioni di mercati saltuari (fiere) in presenza di concessioni con validità pluriennale e limitatamente ai casi di non assoggettamento al canone di posteggio, il canone dovuto per le annualità successive alla prima è corrisposto prima dell'occupazione.

5. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta di cui all'articolo 1, comma 1, punto 3) devono effettuare il pagamento in via immediata mediante versamento diretto da effettuarsi prima dell'occupazione.

6. Per importi superiori ad € 1.500,00, riferiti alla singola concessione, il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che per temporanee, può essere effettuato in massimo quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, purché la prima rata venga versata prima del rilascio della concessione. La rateizzazione si conclude al 31 dicembre di ogni anno per quanto riguarda le occupazioni permanenti e le occupazioni realizzate per l'esercizio del commercio su area pubblica. Per quanto riguarda le occupazioni temporanee, comprese

quelle realizzate con tavolini o per attività edilizia, si conclude alla prima scadenza rateale, come sopra individuata, immediatamente successiva alla data di fine occupazione prevista nella concessione stessa.

La rateazione non è consentita qualora il richiedente risulti inadempiente in relazione al pagamento di precedenti rate.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Per quanto riguarda le modalità valgono le norme in materia di riscossione previste dal regolamento di contabilità.

8. Il canone minimo dovuto per ciascuna concessione è pari a € 10,00. Se inferiore, è comunque fissato forfetariamente in € 10,00. Per gli spuntisti, tale importo è riferito a ciascuna giornata di presenza effettuata.

Art. 30 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva, risultante dal verbale di contestazione redatto dal personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, si determina in capo al contravventore, l'obbligo di corrispondere:

a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del dieci per cento. In caso di occupazione temporanea, la durata si presume non inferiore a trenta giorni, salvo il potere del Comune di accertare l'effettiva durata. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione senza impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. In caso di occupazione permanente, la durata si presume effettuata dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'occupazione abusiva, fatta salva la possibilità di documentare l'effettiva decorrenza dell'occupazione stessa;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, nè superiore al doppio. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che ha contestato l'abuso applica le sanzioni del caso e recupera l'indennità nella misura determinata dal Servizio di merito. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti a ciascuno di essi sono applicate le relative sanzioni amministrative. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente al pagamento dell'indennità.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219, n. 3) del codice civile. Il concessionario è tenuto a rimborsare le spese sostenute per sollecitare il pagamento del canone non versato. Il mancato pagamento di tali importi equivale a morosità.

3. Per le violazioni delle disposizioni relative alle "occupazioni ornamentali" di cui all'articolo 20 comma 3 lettera e) riguardanti il numero massimo di unità previste o in caso

di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 8 comma 1, si applica una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

*Art. 31
Contenzioso*

Abrogato.

*Art. 32
Riscossione coattiva*

Abrogato.

*Art. 33
Rimborsi: condizioni e termini*

1. Su istanza dell'interessato, il Dirigente del Servizio competente per materia restituisce il canone versato, nei seguenti casi:

- a) erroneo versamento;
- b) revoca, sospensione o modifica del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
- c) rinuncia della concessione ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2;
- d) abrogata.

1bis Il rimborso è riconosciuto d'ufficio, previa acquisizione dal concessionario degli elementi necessari per predisporre il pagamento, qualora, nei mercati in cui è prevista l'operazione di spunta, il titolare della concessione abbia effettuato meno del settanta per cento delle occupazioni autorizzate. In questo caso è riconosciuto il rimborso proporzionale al periodo non usufruito e comunque nella misura massima del cinquanta per cento del canone versato.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.

3. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune per importi dovuti e non pagati a titolo di canone, di Canone di posteggio, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata. In questo caso è facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

4. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.

Art. 33 bis
Emergenza epidemiologica da COVID-19:
disciplina occupazioni destinate ad attività funzionali allo svolgimento
dell'attività commerciale ed
esonero dal pagamento del canone per le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

1. In deroga a quanto disciplinato dal presente regolamento, a far data dall'efficacia della norma regolamentare di questo articolo e fino al 31 ottobre 2020, la lettera c) di cui all'art. 10 comma 4 del presente regolamento è così definita:

“c) relative all'esposizione di merce antistante le attività commerciali ad eccezione, fatta salva la percorribilità della via o del marciapiede, di occupazioni aventi superficie fino a 2 metri quadrati, realizzate in adiacenza all'attività, destinate ad attività funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale (esposizione merce commercializzata all'interno di tali attività, accoglienza clienti, informazioni ecc.) e finalizzate al rispetto delle misure di distanziamento durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31 ottobre 2020, fatta salva la possibilità di proroga, o, in alternativa, di merci per attività promozionali con durata limitata ad un massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno o, in alternativa, di fiori e piante.

Relativamente alle occupazioni destinate ad attività funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale (esposizione merce commercializzata all'interno di tali attività, accoglienza clienti, informazioni ecc.) nell'ambito dell'emergenza da Covid-19, si precisa che:

- 1) il limite di 2 metri quadrati non si applica se effettuate negli spazi coperti (es. portici, gallerie e simili), fatto salvo il rispetto di un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 2,5 metri;
- 2) non potranno essere mantenute al di fuori dell'orario di apertura del negozio cui si riferiscono.”

2. Ai sensi dell'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di cui al presente regolamento, dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020.

3. Qualora intervenissero disposizioni normative di proroga del termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 2, o comunque disposizioni di modifica delle condizioni e/o dei contenuti di cui al presente articolo, che non richiedano valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione comunale, il presente articolo si intende automaticamente adeguato alle stesse.

Art. 34
Discipline transitorie e finali

1. Abrogato.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del

presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. Il pagamento del canone per l'annualità 1999, determinato ai sensi dell'articolo 27, deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 1999, previa comunicazione da parte del Servizio competente, costituendo tale pagamento implicita conferma del precedente provvedimento.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale successiva, sono assoggettate alla disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) fino al 31 dicembre 1998, mentre a decorrere dal primo gennaio 1999 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento. Il pagamento del canone per l'annualità 1999 deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 1999 previa comunicazione da parte del Servizio competente.

4. Qualora per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento non debba essere effettuato alcun pagamento per occupazioni di suolo pubblico che erano tenute al pagamento della TOSAP o di altri canoni, il titolare della concessione deve comunque comunicare al Comune la volontà di mantenere in essere la suddetta occupazione.

5. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare formalmente le concessioni aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro il 31 dicembre 2001, qualora incompatibili con quanto in esso stabilito.

6. Abrogato

7. Abrogato

8. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso del 1998 relative alle occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il versamento, a titolo di conguaglio TOSAP, deve essere effettuato entro il 30 giugno 1999.

9. Per le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti in essere alla data del primo gennaio 1999, per la sola annualità 1999 l'ammontare del canone, così come determinato sulla base del presente regolamento, da corrispondersi per ogni tipologia di occupazione, non può essere superiore del cinquanta per cento della somma complessivamente dovuta per l'annualità 1998 a titolo di TOSAP e canoni.

10. Nel caso di calcoli intermedi si utilizzano tariffe arrotondate alla quinta cifra decimale.

11. Le agevolazioni di cui all'art. 28 comma 1 lettera g) e comma 3 lettera a) del Regolamento in vigore nell'anno 2015, continuano a produrre i propri effetti sulle concessioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2016, poste in essere da soggetti che alla data del 31 dicembre 2015 hanno già beneficiato delle citate agevolazioni, ma per un periodo inferiore alle cinque annualità previste dal medesimo regolamento.

Tali agevolazioni sono riconosciute per un numero di anni necessario al raggiungimento delle cinque annualità e sono applicate, per l'intero periodo in questione, alle tariffe Cosap in vigore nell'anno 2015.

Le tariffe Cosap applicate ai soggetti che rientrano nella casistica sopra illustrata sono, pertanto, per tutto il periodo necessario al raggiungimento delle cinque annualità di agevolazione, pari a: euro 0,45140 (cat. 1), euro 0,36014 (cat. 2), euro 0,28858 (cat. 3).

12. Le agevolazioni di cui all'art. 28 comma 4 lettera a) del Regolamento in vigore nell'anno 2016 continuano a produrre i propri effetti nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 11 fino al raggiungimento delle cinque annualità previste.

13. Alle concessioni relative ad occupazioni di tipo permanente in essere al 1° gennaio 2017 e rilasciate in data anteriore, sono applicate le tariffe in vigore nell'anno 2016 fino alla loro scadenza naturale. Ai rinnovi o alle nuove concessioni legate ad occupazioni di tipo permanente rilasciate dopo il 1° gennaio 2017 sono applicate le tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni.

Art. 35
Entrata in vigore

1. Abrogato.

Allegato A)**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat.	TARIFFA II Cat.	TARIFFA III Cat.	TARIFFA IV Cat.	TARIFFA V Cat.
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, depositi di cantiere e occupazioni varie (fattispecie residuali)	1	41,29095	35,09731	31,58758	28,42882	25,58594
Chiusini – pozzetti ispezione e bocche lupaie ed altri manufatti collegati all'edificio	1,2	49,54914	42,11677	37,90510	34,11458	30,70313
Distributori di carburanti – autolavaggi – autonoleggi - tabacchi e simili	1,8	74,32371	63,17516	56,85764	51,17188	46,05469
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2	82,58190	70,19462	63,17516	56,85764	51,17188
Seggiovie e funivie	2	82,58190	70,19462	63,17516	56,85764	51,17188
Occupazioni antistanti attività commerciali	3,7	152,77652	129,86005	116,87405	105,18663	94,66798
Dehors	4,5	185,80928	157,93790	142,14411	127,92969	115,13673
Chioschi	5	206,45475	175,48655	157,93790	142,14410	127,92970
Impianti pubblicitari	10	412,90950	350,97310	315,87580	284,28820	255,85940
Stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia cellulare	14	578,07330	491,36234	442,22612	398,00348	358,20316
Cavi – condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	*					

*Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

Allegato A)**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat.	TARIFFA II Cat.	TARIFFA III Cat.	TARIFFA IV Cat.	TARIFFA V Cat.
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	0,12383	0,10526	0,09473	0,08526	0,07673
Circhi – spettacoli viaggianti	2	0,24766	0,21052	0,18946	0,17052	0,15346
Cantieri – scavi	2,5	0,30958	0,26315	0,23683	0,21315	0,19183
Mercati e posteggi isolati	2,8	0,34672	0,29473	0,26524	0,23873	0,21484
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	2,8	0,34672	0,29473	0,26524	0,23873	0,21484
Occupazioni varie	4	0,49532	0,42104	0,37892	0,34104	0,30692
Mercati saltuari (fiere)*	15	1,85745	1,57890	1,42095	1,27890	1,15095

*Occupazioni relative a produttori agricoli e altri soggetti indicati all'art. 2 della LP n. 17/2010 operanti presso mercati e posteggi isolati, non assoggettati alla disciplina del canone di posteggio.